



# COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

## UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 6 del 10.05.2023**

**DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI E TAGLIO SIEPI IN ZONE URBANE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO ZECCHIE, ZANZARE ED INSETTI NOCIVI.**

### IL SINDACO

**Riscontrata** la presenza, nel territorio urbano, di numerose aree di proprietà privata caratterizzate da vegetazione incolta con probabile proliferazione di ratti zecche ed insetti nocivi;

**Considerato** che lo stato di abbandono e di incuria di tali aree, oltre ad arrecare offesa al decoro urbano, può causare gravi problemi di ordine sanitario e costituisce serio pericolo per l'igiene e la sanità pubblica;

**Considerato** altresì che il descritto stato dei luoghi, con l'avanzare della stagione estiva ed il consequenziale aumento della temperatura ambientale, potrebbe divenire fonte d'innescio per pericolosi incendi con la probabilità di gravi danni al patrimonio ambientale e immobiliare, pubblico o privato, alle infrastrutture ed agli impianti di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**Premesso** che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno del centro urbano che all'esterno, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, zecche, o focolaio per il diffondersi di zanzare e agenti infestanti in genere;

**Considerato** che, analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione periodica di opere come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riducendo di fatto la sede viaria o pedonale;

**Tenuto conto** altresì della possibilità di incendio delle sterpaglie, in particolar modo nella stagione estiva;

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs del 18.08.200 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);

**Visto** l'art. 255 del D. Lgs del 03.04.2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente);

**Visto** il D. Lgs del 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023, avente per oggetto "*Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025*";

**Richiamati** i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Fatta salva** l'eventuale irrogazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

### ORDINA

- A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano di provvedere alla pulizia e alla successiva regolare manutenzione delle aree detenute avendo riguardo di regolarizzare mediante potatura alberi e arbusti ornamentali prospicienti la pubblica via che siano sporgenti rispetto al proprio confine, con il conferimento del materiale di risulta in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023;
- A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti e prospicienti con viabilità rurale di proprietà comunale o viabilità vicinale la cui manutenzione del fondo sia stata fatta a

carico del Comune, di provvedere al taglio delle branche e delle fronde arbustive che interferiscono con l'asse viario;

- ai proprietari, possessori o detentori di aree verdi urbane incolte, di cortili, di aree verdi industriali e/o artigianali, ancorché dismesse, i responsabili dei cantieri edili stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
- i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, ratti, zecche ed altri agenti infestanti atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;
- è vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica o biologica che impedisca lo sviluppo di zanzare, compresa la specie *Aedes albopictus*, ossia la "zanzara tigre". I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi;
- di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che **dovranno essere garantiti ogni stagione e, per il corrente anno dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;
- nelle aree di cui sopra, recintate o non, è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità del periodo estivo e comunque, **ogni anno, improrogabilmente entro e non oltre la data del 31 maggio, effettuare lavori atti a prevenire l'eventuale rischio di incendi**;
- i proprietari e conduttori di fondi o cortili, ricadenti in qualsiasi area del territorio comunale, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e/o i marciapiedi, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade e/o dei marciapiedi stessi ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada;
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla vigente normativa ed alle prescrizioni regionale antincendio.

#### **DISPONE**

- Chiunque violi la presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata fra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, salvo specifiche prescrizioni di legge, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- La revoca delle precedenti Ordinanze in materia;

#### **AVVISA**

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza emette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

## DEMANDA

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale al controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

## DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Oristano; Pec: [protocollo.prefor@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefor@pec.interno.it)
- alla ASL di Oristano; PEC: [igienepubblica.oristano@pec.atssardegna.it](mailto:igienepubblica.oristano@pec.atssardegna.it)
- alla Stazione Carabinieri di Simaxis; Pec: [tor26432@pec.carabinieri.it](mailto:tor26432@pec.carabinieri.it)
- alla Stazione Corpo Forestale e di V. A. di Oristano; Pec: [cfva.sforistano@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sforistano@pec.regione.sardegna.it).
- all'Agenzia Forestas; PEC: [protocollo.dg@pec.forestas.it](mailto:protocollo.dg@pec.forestas.it)
- al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza – Sede; Pec: [tecnico@pec.comune.simaxis.or.it](mailto:tecnico@pec.comune.simaxis.or.it)
- all'Ufficio di Polizia Locale; Pec: [poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it)
- alla Compagnia Barracellare di Simaxis; Pec: [barracellisimaxis@pec.it](mailto:barracellisimaxis@pec.it)

Simaxis, 10.05.2023

**Il Sindaco**

*Ing. Giacomo Obinu*